

Codice DB1605

D.D. 21 dicembre 2010, n. 403

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Rinnovo con riduzione d'area della Concessione mineraria denominata "Virauda-Ceresei" nel territorio del Comune di Lozzolo (VC) presentato dalla Società Minerali Industriali S.p.A. Pos. C43V.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e s.m.i.;

visto il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

vista l'istanza in data 6 maggio 2010 con la quale la Società Minerali Industriali S.p.A. con sede legale in Novara, Piazza Martiri della Libertà 4, ha chiesto il rinnovo e riduzione d'area della Concessione "Virauda-Ceresei" nel Comune di Lozzolo (VC), per la coltivazione di minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati ed associati;

considerato che l'istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 3 giugno 2010 e affissa all'Albo Pretorio dei Comuni di Lozzolo e Roasio (VC) in data 3 giugno 2010 per quindici giorni consecutivi;

considerato che il progetto di coltivazione e il conseguente recupero ambientale sono stati preventivamente sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusa con deliberazione di Giunta Regionale n. 73-1146 del 30 novembre 2010, assunta ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto;

considerato che la coltivazione del giacimento minerario che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927 e s.m.i., è patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l'industria (refrattari e manufatti in ceramica);

considerato che sulla base degli accertamenti tecnici effettuati al fine di consentire un razionale sfruttamento del giacimento in corso di coltivazione, è necessario poter dare corso al nuovo progetto;

tutto ciò premesso

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382: “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di giacimenti minerari, di interesse nazionale e di interesse locale”;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali” e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Min. dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: “Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 1, comma 300 della L. 311/04”;

vista la l.r. 21 aprile 2006 n. 14 “legge Finanziaria 2006”, successivamente modificata dalla l.r. 13 novembre 2006, n. 35 e dalla l.r. 23 aprile 2007, n. 9 ed in particolare l'art. 2 della l.r. 9/2007 che conferma nell'ordinamento regionale, l'istituto del diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave o miniere, a fronte dei pregiudizi all'ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva.

IL DIRETTORE

Visto il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

vistio l'art.17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Alla Società Minerali Industriali S.p.A., con sede legale in Novara, Piazza Martiri della Libertà 4, (omissis), è accordato il rinnovo con riduzione di area della Concessione mineraria denominata “Virauda-Ceresei”, per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati ed associati, per anni 10 (dieci) dalla data della presente determina.

2. La nuova area di Concessione Mineraria, avente l'estensione di ettari 75 e are 94 (ettari settantacinque, are novantaquattro), è descritta nel verbale di delimitazione del 18 novembre 2010 ed indicata sul piano topografico alla scala 1:2000, allegati alla presente determina per farne parte integrante.

3. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina di 2905,48 € (Euro duemilanovecentocinque/48), pari a 38,23 € (Euro trentotto/23) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2010 (accertamento n. 56/2010) mediante versamento sul (omissis) intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte”, causale “Concessione mineraria Virauda-Ceresei, Comune di

Lozzolo (VC)". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. "tariffe del diritto di escavazione" pari a € 0,52 al m³ di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007 e aggiornate dalla D.G.R. n. 9-11058 del 23 /03/2009.

4. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.

5. Il Concessionario è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 73-1146 del 30 novembre 2010 ;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di € 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell'Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;

g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.

6. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione n. 73-1146 del 30 novembre 2010, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

8. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

9. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il

termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto